

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Simulazione assoluta di quietanza: inammissibile la prova testimoniale o per presunzioni.

Poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore - che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione.

Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 cod. civ.

Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 2.12.2013

...omissis...

Lamentano gli appellanti che: 1) il Tribunale ha rigettato la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare che, successivamente alla stipulazione dell'atto pubblico, era stato richiesto ad un collaboratore del notaio di predisporre una controdeklarazione il cui schema era stato allegato al fascicolo di primo grado, e che detta controdeklarazione costituiva un principio di prova scritta idonea a legittimare la prova testimoniale; 2) che, nel caso di specie, non vi era la prova che il prezzo fosse stato pagato con assegni circolari e che, in virtù del D.L. n. 143 del 1991, il trasferimento di somme superiori a L. 20.000.000 doveva essere eseguito per contante tramite gli intermediari abilitati e, su accordo delle parti, con assegno bancario o postale; 3) che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'atto pubblico fa prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni ed attività compiute dinanzi al pubblico ufficiale.

Le doglianze sono infondate.

Va innanzitutto premesso che la domanda degli appellanti era diretta a fare valere la simulazione della dichiarazione con la quale, in seno all'atto pubblico del 13.5.2005, hanno dichiarato di "avere interamente ricevuto dal sig. C.S. il prezzo della presente vendita convenuto e dichiarato in Euro 51.645,69", assumendo che i compratori dovevano in realtà corrispondere ancora la somma di Euro 20.000,00.

La simulazione fatta valere non riguarda quindi il prezzo indicato ma la quietanza, assumendosi che la somma indicata per la compravendita non sarebbe stata interamente pagata, a differenza di quanto dichiarato.

Ma sul punto va osservato che, poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore - che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione.

Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3921 del 22/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 23/01/2007).

Né la scrittura prodotta in atti, e sottoscritta dai soli appellanti può costituire "principio di prova scritta" ai sensi dell'art. 2724 c.c., ai fini dell'ammissione della prova testimoniale richiesta, atteso che il documento idoneo a tal fine, sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale deve provenire dalla controparte, e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo.

Risulta quindi infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della

prova con il teste xxxxx

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.300,00.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da xxxx S.A.R., quale procuratrice generale di xxx (23.6.1946) e xxxx (1.1.1968) avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 842/2007, che conferma.

Condanna i predetti appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in Euro 2.300,00.

Così deciso nella Camera di Consiglio della II sezione civile della Corte di appello di Palermo il 15 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2013.

La Nuova Procedura Civile